

L'APPROCCIO PSICOLOGICO-GIURIDICO AI QUESITI*

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

* *Newsletter AIPG n° 41, anno 2010*

Nell'affrontare il lavoro peritale, sia nell'ambito civile che penale, il perito o consulente tecnico d'ufficio si trova nella necessità di dover rispondere ad una serie di quesiti, posti dal magistrato, necessari allorché la trama del procedimento giudiziario richiama competenze e specializzazioni che vanno oltre quelle del giurista, pur essendo il giudice *peritus peritorum*.

I quesiti sono particolarmente importanti perché indirizzano l'elaborato peritale, dunque tracciano la via al perito o consulente, determinando, a cascata, una serie di conseguenze e decisioni che avranno uno specifico peso nel corso del processo, incidendo direttamente sul destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria.

Dunque, uno dei problemi più frequenti e tuttora attuali nell'ambito della psicologia giuridica è proprio la difficoltà per il perito/consulente di comprendere che la formulazione dei quesiti è la fase decisiva per tutto il lavoro da svolgere.

Infatti, il momento della formulazione del quesito è particolarmente importante sia nelle cause civili, ad esempio nelle consulenze di affidamento minorile allorché viene chiesta una valutazione delle capacità genitoriali e un programma per indirizzare la famiglia verso la possibilità di accordi, o nelle consulenze per la valutazione del danno alla persona, allorché viene chiesto di valutare e quantificare un eventuale danno psichico o esistenziale, sia nelle cause penali in riferimento alla valutazione della idoneità di un adulto o di un minore a rendere testimonianza, con ciò che ne consegue rispetto le varie richieste che possono essere formulate in riferimento ad esempio alla distinzione tra idoneità a rendere testimonianza e attendibilità della testimonianza.

In quest'ultimo caso molto spesso la perizia riguarda ipotesi di abusi o maltrattamenti, riferiti dall'unico testimone, magari minore, che quasi sempre è anche la vittima del reato.

Già nel 1989 Franco Ferracuti (Ferracuti F., 1989) segnalava di fare estrema attenzione alla formulazione dei quesiti, soprattutto esortava a saper distinguere quelle che erano le competenze del perito e quelle che erano le specificità del giurista. Suggeriva, di fatto, di tenere separate le due competenze, quella clinica, propria del perito/consulente, e quella giuridica, propria del magistrato. Affermava, infatti, che *"...la perizia è un mezzo di conoscenza del magistrato. Quando noi siamo periti siamo un'estensione sensoriale del giudice, come nel caso di un miope che si metta gli occhiali: noi siamo gli occhiali. Non è nostro compito l'accertamento della colpevolezza, né aiutare il giudice nel valutare il grado del dolo"*.

Dopo circa venti anni da queste affermazioni, non sembra ci siano significative novità, nel senso che è ancora presente una certa confusione sia rispetto i ruoli, con i consulenti/periti che alle volte non hanno consapevolezza che il quesito può essere discusso in sede di conferimento dell'incarico, sia rispetto l'orientamento ad accettare quesiti rispetto competenze che non si hanno, magari perché appartenenti a discipline e specializzazioni lontane e non specifiche rispetto un dato quesito, una certa perizia o un tipo di consulenza, o anche perché pur essendo teoricamente competenti vengono però a mancare i necessari aggiornamenti e la necessaria formazione.

Dunque, il tema è particolarmente delicato, investe direttamente e indirettamente il livello di preparazione professionale che l'esperto dovrebbe avere e mantenere attraverso continui perfezionamenti.

La formulazione dei quesiti da parte del giudice nel contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, il perito, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete, rimanda alla conoscenza e all'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

Ad esempio, nelle consulenze di affidamento minorile in coppie separate o divorziate, sarà particolarmente importante comprendere, anche attraverso i quesiti, che spesso fanno diretto riferimento alla legge 54/06 sulla bigenitorialità, come la CTU ormai è avviata verso un aspetto *trasformativo*, non più dunque solo *fotografico*, nel senso che nel momento in cui viene chiesto espressamente dal giudice di *trovare accordi fra le parti*, di suggerire eventuali percorsi di mediazione familiare o di sostegno alla genitorialità, inevitabilmente andranno a modificarsi vissuti e situazioni, anche per il coinvolgimento diretto - ovviamente alla giusta distanza - del CTU.

Peraltro, si potrebbe anche sostenere che qualsiasi relazione umana, soprattutto all'interno di cornici sociali, giuridiche e psicologiche, come lo sono le perizie e le consulenze, muove delle dinamiche, dei vissuti, delle emozioni che attraversano non solo la relazione transferale e controtransferale fra esaminando e consulente, ma certamente anche e soprattutto fra le varie persone protagoniste della consulenza tecnica, innescando così dei movimenti emotivi che potrebbero portare a dei cambiamenti.

Rispetto ai quesiti, anche l'American Psychological Association APA fornisce un suo contributo con un protocollo, *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings (Linee guida per le valutazioni dell'affidamento dei figli nei procedimenti del diritto di famiglia)* specifico per questo tipo di consulenza. Il documento ha come obiettivo quello di affrontare quelle che vengono definite comunemente "*valutazioni dell'affidamento dei figli, in cui sono incluse le controversie sulle responsabilità, l'affidamento e la frequentazione in seguito a un divorzio o separazione non coniugale. L'obiettivo del presente documento è favorire la condotta efficiente di queste particolari valutazioni*".

Nell'ottavo articolo viene, infatti, definito che "*Gli psicologi devono stabilire lo scopo della valutazione tempestivamente e in linea con la natura del relativo quesito*"; si chiede, dunque, agli psicologi di affrontare la consulenza attraverso la proposizione di un quesito corretto, in quanto l'intero progetto valutativo verte e si basa sul quesito, ovvero sul tipo di richiesta del giudice.

Il quesito, specificano le Linee Guida, può essere elaborato e concordato anche fra le parti, con la partecipazione dei legali ("*Prima di accettare di condurre una valutazione sull'affidamento dei figli, gli psicologi dovranno, se necessario, chiarire il relativo quesito e determinare se sono potenzialmente capaci di fornire pareri o suggerimenti. Può essere opportuno accordarsi con il giudice rispetto i quesiti, oppure mediante un accordo sui quesiti stipulato da tutte le parti e dai rispettivi rappresentanti legali*").

Sempre in queste consulenze tecniche, il CTU dovrebbe essere in grado di comprendere quando è possibile e opportuno soddisfare la richiesta espressa nel quesito, come ad esempio quella della "*verifica delle necessità e, nell'ipotesi affermativa, accertamento della disponibilità di ciascuno dei genitori ad un percorso psico-terapeutico individuale e/o ad un intervento di mediazione, nell'esclusivo interesse del figlio a rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di loro*" e della "*definizione di un concreto programma di sostegno genitoriale e/o di mediazione familiare, funzionale anche all'autenticazione del doveroso impegno dei genitori a gestire proficuamente i loro fondamentali compiti di cura, educazione e istruzione nei riguardi del figlio, con il necessario interessamento dei servizi socio-sanitari del Municipio ... e dell'ASL RM/..., già investiti del caso, e con promozione delle parti al concreto reciproco riconoscimento come genitori*".

A questo proposito, è necessario essere aggiornati e sapere che non sempre può essere inviata in mediazione familiare una coppia genitoriale. Recentemente sono state presentate ufficialmente delle

Linee Guida sulla Mediazione Familiare per i Magistrati e per i Consulenti Tecnici d'Ufficio, redatte dai mediatori dei Municipi delle ASL di Roma, con la collaborazione di mediatori di alcune associazioni di mediazione familiare e alcuni consulenti tecnici non mediatori familiari.

Fra i motivi che possono non rendere possibile una mediazione vi sono “*episodi di grave violenza o maltrattamento dichiarati o dimostrati; denunce penali in atto perseguibili d'ufficio; episodi di abuso nei confronti dei figli dichiarati o dimostrati; presenza di patologie e/o dipendenze in uno o in entrambi i genitori, che inficino l'esercizio della capacità genitoriale e la possibilità di instaurare relazioni interpersonali*”.

Sempre nell'ambito civile, nelle consulenze sulla valutazione del danno alla persona, i quesiti a cui dover rispondere dovrebbero fare riferimento ormai alle tabelle delle Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, redatte da un gruppo multidisciplinare formato da psicologi, giuristi e medici legali.

Il CTU dovrebbe sempre fare inserire quantomeno la parte finale del quesito, “*se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive; C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>75)*”, in quanto inquadra in modo specifico e sviluppa la problematica del danno esistenziale.

Nelle perizie per valutare l'idoneità a rendere testimonianza i quesiti assumono, se possibile, un'importanza ancora maggiore, in quanto questo tipo di perizia è volta a stabilire se un testimone può partecipare al processo con il suo dire e narrare, con le sue affermazioni e i suoi ricordi, incidendo molto spesso sulla vicenda giudiziaria soprattutto se minorenne e contemporaneamente testimone e vittima di reati sessuali subiti.

L'importanza dei quesiti sta anche nella complessità dell'accertamento, in quanto primariamente si dovrebbe effettuare una vera distinzione fra l'idoneità del bambino a testimoniare e l'attendibilità della testimonianza, richiamando con ciò l'ormai nota separazione fra attendibilità clinica e attendibilità giudiziaria.

Infatti, è bene ricordare, rispetto questo tipo particolare di perizia sulla testimonianza, che il magistrato dovrà necessariamente occuparsi della valutazione di ciò che è stato detto e riferito dal testimone, entrando nel merito della deposizione e della testimonianza, mentre al perito/consulente dovrebbe spettare il compito di valutare la personalità dello stesso, il suo sviluppo psichico ed evolutivo – nel caso di minori – la qualità affettiva e i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive e dell'esame di realtà, naturalmente in riferimento all'età di appartenenza. Non dovrà, il perito, valutare le dichiarazioni del testimone, se non per inquadrarle all'interno della valutazione dell'Io, non certamente per verificare se vi sono congruenze/incongruenze, contraddizioni, omissioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali.

Naturalmente ciò deriva dalla considerazione che essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto e sul mondo interno dell'Io, le risposte ai quesiti non potranno mai assumere il significato di certezze, dovranno invece indirizzare il magistrato sulla conoscenza del caso in senso psicologico, da cui lui stesso potrà trarre le sue conclusioni giudiziarie.

Ciò a difesa dell'autonomia sia della psicologia, sia, soprattutto, del diritto che non può in alcun modo essere sostituito da altre discipline, come la psicologia, la psichiatria, le scienze sociali o le neuroscienze.

Nelle *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori* dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nella *Tipologia di Incarico* punto 4 comma b *incarico peritale del Giudice (art. 221 c.p.p.) e incarico di Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero (art. 225 c.p.p.)* viene chiarito in modo chiaro il ruolo del perito/consulente, soprattutto sul cosa dovrà fare e che tipo di lavoro dovrà svolgere: “*Nella perizia e nella consulenza tecnica lo psicologo dovrà rispondere a quesiti posti dal Giudice o dal PM in riferimento all'attendibilità della testimonianza, in senso psicologico e non*

giudiziario. Dovrà valutare la personalità del minore, mentre il Giudice o il PM dovranno valutare l'attendibilità giudiziaria con gli strumenti propri del diritto".

L'art. 3 delle Linee Guida dello Psicologo Giuridico, 2° comma ("**Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere**").), conferma quanto finora detto, in quanto "...proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, lo psicologo - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente, dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice in contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Inoltre, fenomeni complessi come quelli relativi alle valutazioni psicologico-forensi della personalità dovrebbero essere necessariamente studiati e analizzati attraverso modelli articolati e compositi d'interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica dove, comunque, non sembrano trovare collocazioni verità assolute" (Capri P., 2000).

Sempre in riferimento alle Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ricordiamo che vengono riportati dei suggerimenti rispetto la formulazione dei quesiti da parte del magistrato. Il protocollo definisce che "...i quesiti proposti dal magistrato dovrebbero essere orientati sulla valutazione del minore in riferimento a:

- a) livello di competenza delle funzioni psichiche dell'Io e delle disponibilità-capacità cognitive, emotive e relazionali correlate all'età, alla scolarità, al contesto familiare e sociale.
- b) livello di competenza legato alla disponibilità-capacità del minore di differenziare gli elementi essenziali dei dati di realtà da costruzioni prevalentemente immaginativo-fantastiche;
- c) organizzazione di personalità, delle condizioni psicologiche e/o psicopatologiche, con particolare attenzione al livello di suggestionabilità e alla presenza di significativi sensi di colpa;
- d) patrimonio espressivo verbale e non verbale;
- e) sussistenza di eventuali evidenze cliniche di disagio e di malessere psicologico eventualmente correlabile con i fatti per cui si procede".

Per concludere, la scelta di un quesito valido, completo e adeguato, sia per la necessità giudiziaria del magistrato, sia per quello che sarà l'operato del perito/consulente, dovrebbe favorire necessariamente due esigenze, quelle del diritto che chiede a se stesso verità solo oggettive e oggettivabili, in riferimento alle prove, ma non certo in riferimento alla valutazione della personalità, e quelle della psicologia giuridica e della psichiatria forense che offrono "significati" e "interpretazioni", nessi fondamentali per una valutazione psicologica in generale e psicopatologica in particolare, ma anche per una relazione autore/vittima all'interno di un reato, di un rapporto, determinando così realtà sempre diverse, ma soprattutto psicologiche e cliniche, codificabili solo all'interno dei costrutti teorici delle scienze psicologiche e psichiatriche.

E' proprio all'interno di questo rapporto tra la capacità di oggettivizzare la soggettività (tipica delle scienze psicologiche) e l'idea di una verità che deve essere oggettiva (il diritto) che si sviluppa il

tema *della compatibilità e della contaminazione* (Capri P., Giordano G., 1999) fra le scienze umane e il diritto, con conseguenti elevate difficoltà per chi deve affrontare perizie e consulenze complesse, soprattutto se non si riesce a comprendere profondamente, all'interno di sé, la differenza dei due ruoli, quello giuridico e quello psicologico-clinico.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Linee Guida sulla Mediazione Familiare*. Roma, 2010

AIPG: *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico in ambito civile e penale*. Roma, 2009

American Psychological Association APA: *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings*. Washington, DC 20002-4242, February, 2009

Capri P.: *I quesiti peritali: una questione tuttora aperta*. AIPG Newsletter, n° 31 ottobre- dicembre 2007

Capri P.: *L'ascolto del minore nelle CTU di affidamento. Aspetti psicologico-giuridici*. AIPG Newsletter, n° 38 luglio-settembre 2009

Capri P., Giordano G.: *Compatibilità e contaminazioni. Ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile*. TEMA Rivista di Psicoanalisi clinica e forense, Ed. Sapere, Padova, n° 1, gennaio 1999

Ferracuti F.: *Conclusioni*. In Capri P. (a cura di), "Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", attualità in Psicologia, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989

Ordine degli Psicologi del Lazio: *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori*. Roma, 2008

Ordine degli Psicologi del Lazio: *Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale. Predisposizione di una specifica tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale*. Roma, 2009